

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 120 del 09.11.2018

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di brokeraggio assicurativo per la gestione di alcuni rischi assicurativi per la durata di un anno. Determinazione a contrarre. CIG Z22255271B

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO CHE

- il contratto di consulenza e brokeraggio assicurativo per la gestione dei rischi dell'Ente è giunto a scadenza;
- Sono giunti a scadenza anche alcuni contratti di assicurazione per la copertura dei seguenti rischi dell'Ente:
 - RCT/O
 - All Risks
 - ARD Amministratori e Dipendenti
 - Tutela Legale
 - Infortuni

TENUTO CONTO CHE per la complessità della materia assicurativa, del relativo mercato e del fatto che tra il personale dipendente dell'ente non è presente una professionalità in grado di gestire ed individuare condizioni e parametri assicurativi nonché di garantire un'efficace gestione dei sinistri si rende necessario avvalersi della collaborazione di un broker in grado di valutare e studiare le necessità dell'ente per la specifica tipologia di rischio e di individuare le migliori formule assicurative in rapporto ai costi da sostenere;

DATO ATTO CHE servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri, né presenti né futuri, per l'Amministrazione in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, è a carico della compagnia assicurativa con la quale viene sottoscritto il relativo contratto assicurativo;

DATO ATTO altresì che ai fini dell'individuazione del Broker per la gestione delle polizze sopra elencate, l'Ente ha acquisito informazioni, dirette a individuare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, dall'Autorità Idrica Toscana in quanto Ente affine che svolge funzioni di regolazione omogenee, pur nell'ambito di servizi diversi, che applica la medesima normativa e con il quale è in essere un accordo quadro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VALUTATE le informazioni acquisite in ordine al Broker Onebroker, anche in base a precedenti incarichi alla stessa conferiti, dalle quali scaturisce una specifica conoscenza del mercato assicurativo e pertanto in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente, in relazione alle polizze scadute sopra elencate, proponendo le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;

VISTO l'art. 106 del D.Lgs. 209/2005 *"Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativi"* il quale recita: *"L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati"*;

VISTE le seguenti disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- art. 32 comma 1, secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- art. 35 che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- art. 36, che disciplina le procedure per l'affidamento dei contratti sotto la soglia di rilevanza comunitaria;
- art. 37, secondo cui, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti, ancorché non qualificate ai sensi dell'art. 38, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

VISTE ALTRESI'

- le Linee Guida ANAC n. 4 *"procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate con delibera 26-10-2016 n. 1097, e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del 1-3-2018 n. 206;
- le disposizioni inerenti gli obblighi di approvvigionamento tramite le convenzioni quadro Consip e tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (l'art. 26 commi 1 e 3 della Legge n. 488/1999, l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge n. 296/2006, l'art. 1 comma 1 D.L. n. 95/2012);

VERIFICATO CHE

- non sono presenti convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 L. 488/1999;
- sul mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) non risulta attivo alcun bando relativo ai servizi assicurativi;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 1.000 euro;

CONSIDERATO CHE

- Il valore stimato del servizio è inferiore ad euro 1.000,00, come determinato sulla base delle provvigioni applicabili dal Broker Onebroker su polizze con premio netto equivalente a quello delle polizze in essere oggetto del presente incarico;
- l'affidamento rientra pertanto, nell'ambito della disciplina dei contratti sotto soglia, di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
- trattandosi di acquisto di servizio di importo inferiore ad euro 1.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'Ente non è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di affidare ad Onebroker, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la gestione dei seguenti rischi:

- RCT/O
- All Risks
- ARD Amministratori e Dipendenti
- Tutela Legale
- Infortuni

avente ad oggetto, in via principale e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

- Consulenza ed assistenza nell'attività di analisi delle polizze in essere per la copertura dei rischi suddetti con indicazione del costo, dei rischi assicurati, dei massimali, di eventuali franchigie;
- Presentazione proposta migliorativa per la copertura dei rischi delle polizze in essere per la copertura dei rischi suddetti;
- effettuazione di indagini di mercato per l'individuazione delle compagnie più solide alle condizioni finanziarie più vantaggiose;
- elaborazione delle condizioni di contratto per l'affidamento delle coperture assicurative;
- assistenza nello svolgimento delle procedure di affidamento nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 mediante predisposizione degli atti e della documentazione necessaria;
- assistenza nella predisposizione di un'apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità / prezzo;
- esecuzione e gestione del contratto assicurativo;
- assistenza ed affiancamento al personale dell'Ente nella gestione dei sinistri occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli pendenti alla data di conferimento dell'incarico, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle compagnie assicuratrici delle somme spettanti;

restando di esclusiva competenza dell'Ente:

- la valutazione e la decisione di merito sulla proposta formulate dal Broker;
- la decisione finale sulla copertura assicurativa da adottare;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;

VISTO lo schema di contratto allegato alla presente determinazione che disciplina la prestazione del servizio affidato con la presente determinazione, da perfezionare nella forma elettronica dello scambio di lettere commerciali,

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 “procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera 26-10-2016 n. 1097, e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera 1-3-2018 n. 206 ed in particolare il punto 4.2.2 che prevede per la stazione appaltante:

- la facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti
- l'obbligo in tal caso di procedere comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;

RITENUTO di avvalersi della facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, resa in data 06/11/2018 dall'operatore economico Onebroker, ed acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3070 con la quale ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO che è stato consultato il casellario ANAC ed il documento unico di regolarità contributiva mentre non rilevano nel caso in esame condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;

ACQUISITO, il CIG per la presente procedura: Z22255271B;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,

- il fine è quello di fornire il servizio di brokeraggio assicurativo per la gestione dei seguenti rischi dell'Ente:
 - RCT/O
 - All Risks
 - ARD Amministratori e Dipendenti
 - Tutela Legale
 - Infortuni
- l'oggetto dell'affidamento è costituito dal servizio di brokeraggio assicurativo;
- il contratto avrà la durata di un anno;
- i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nello schema di contratto allegato al presente atto;

- la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisizione di informazioni da parte di Enti analoghi ai fini dell'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

**PER QUANTO SOPRA ESPOSTO
DETERMINA**

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, all'operatore economico Onebroker, il servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di un anno per la gestione dei seguenti rischi,

- a. RCT/O
- b. All Risks
- c. ARD Amministratori e Dipendenti
- d. Tutela Legale
- e. Infortuni

avente ad oggetto, in via principale e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

- Consulenza ed assistenza nell'attività di analisi delle polizze in essere per la gestione dei predetti rischi, con indicazione del costo, dei rischi assicurati, dei massimali, di eventuali franchigie;
- Presentazione proposta migliorativa per la copertura dei rischi delle polizze per la gestione dei predetti rischi;
- effettuazione di indagini di mercato per l'individuazione delle compagnie più solide alle condizioni finanziarie più vantaggiose;
- elaborazione delle condizioni di contratto per l'affidamento delle coperture assicurative;
- assistenza nello svolgimento delle procedure di affidamento nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 mediante predisposizione degli atti e della documentazione necessaria;
- assistenza nella predisposizione di un'apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità / prezzo;
- esecuzione e gestione del contratto assicurativo;
- assistenza ed affiancamento al personale dell'Ente nella gestione dei sinistri occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli pendenti alla data di conferimento dell'incarico, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle compagnie assicuratrici delle somme spettanti;

restando di esclusiva competenza dell'Ente:

- la valutazione e la decisione di merito sulla proposta formulate dal Broker;
- la decisione finale sulla copertura assicurativa da adottare;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;

- 3) Di dare atto che il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri a carico dell'Amministrazione in quanto la remunerazione è a carico della compagnia assicurativa con la quale sarà sottoscritto il relativo contratto assicurativo.
- 4) Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione che disciplina la prestazione del servizio affidato ad Onebroker;
- 5) Di procedere alla stipula del contratto di cui al punto 4) mediante scambio di lettere commerciali nella forma elettronica.
- 6) Di attestare che in attuazione degli artt. 2 comma 3 e 17 del D.P.R. 62/2013 in caso di violazione del soggetto affidatario degli obblighi previsti dal predetto codice, il contratto sarà risolto di diritto.
- 7) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sul sito internet dell'Autorità nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti"; "Procedure espletate".

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il 09.11.2018:

☐ giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;

☒ per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Data _____

Il Responsabile di Servizio
Affari Generali e Contabili
Dott.ssa Elisa Billi

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di brokeraggio assicurativo per la gestione di alcuni rischi assicurativi per la durata di un anno. Determinazione a contrarre. CIG Z22255271B

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data __09.11.2018__

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data _____

Il Responsabile di Servizio
Affari Generali e Contabili
Dott.ssa Elisa Billi

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

Siena, xx/xx 2018

Prot. n.

Spett.le
Onebroker

Trasmissione via pec

Oggetto: Lettera commerciale per regolamentare l'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo per la gestione di alcuni rischi per la durata un anno. CIG Z22255271B (articolo 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016)

La presente per comunicare che con Determinazione del Direttore Generale n. 120 del 09/10/2018, è stata affidato a codesto spettabile operatore economico il servizio di brokeraggio assicurativo per la gestione per la durata di un anno dei seguenti rischi:

- RCT/O
- All Risks
- ARD Amministratori e Dipendenti
- Tutela Legale
- Infortuni

La prestazione del servizio è regolata dalle condizioni riportate nello schema di contratto di seguito rappresentato:

“CONTRATTO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA GESTIONE DI ALCUNI RISCHI

tra

L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud, in persona del Direttore Generale, Dott. Paolo Diprima, domiciliato per la carica presso la sede dell'Autorità, il quale interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 107, comma 3 lettera c) del D.lgs. 267/2000 e della Deliberazione dell'Assemblea n. 16 del 29/08/2017

e

l'operatore economico ONEBROKER con sede legale in Firenze, rappresentata dal Sig. Bianchi Paolo, nella qualità Amministratore Delegato e di legale rappresentante,

Premesso che:

- con determinazione del Direttore Generale n. 120 del 09/10/2018, è stata affidato a codesto rispettabile operatore economico il servizio di brokeraggio assicurativo per la gestione dei seguenti rischi;
 - o RCT/O
 - o All Risks
 - o ARD Amministratori e Dipendenti
 - o Tutela Legale
 - o Infortuni

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

1. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. *L'Autorità affida all'operatore economico Ariostea srl il servizio di brokeraggio assicurativo per la gestione dei seguenti rischi*

- a. RCT/O
- b. All Risks
- c. ARD Amministratori e Dipendenti
- d. Tutela Legale
- e. Infortuni.

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

La prestazione avrà ad oggetto, in via principale e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

- *Consulenza ed assistenza nell'attività di analisi delle polizze in essere relative ai rischi di cui al punto 1), con indicazione del costo, dei rischi assicurati, dei massimali, di eventuali franchigie;*
- *Presentazione proposta migliorativa per la copertura dei rischi delle polizze predette;*
- *effettuazione di indagini di mercato per l'individuazione delle compagnie più solide alle condizioni finanziarie più vantaggiose;*
- *elaborazione delle condizioni di contratto per l'affidamento delle coperture assicurative;*
- *assistenza nello svolgimento delle procedure di affidamento nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 mediante predisposizione degli atti e della documentazione necessaria;*
- *assistenza nella predisposizione di un'apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità / prezzo;*
- *esecuzione e gestione del contratto assicurativo;*
- *assistenza ed affiancamento al personale dell'Ente nella gestione dei sinistri occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli pendenti alla data di conferimento dell'incarico, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle compagnie assicuratrici delle somme spettanti;*

restando di esclusiva competenza dell'Ente:

- *la valutazione e la decisione di merito sulla proposta formulate dal Broker;*

- la decisione finale sulla copertura assicurativa da adottare;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;

3. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DURATA

1. La stipulazione del contratto avviene nella forma dello scambio di lettere commerciali via PEC.
2. Il servizio avrà la durata di un anno decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

4. COMPENSI PROFESSIONALI

1. Tutte le prestazioni fornite dal Broker non comporteranno per l'Amministrazione alcun onere, in quanto la prestazione del Broker verrà remunerata dalla Compagnia di assicurazione con la quale verrà stipulato il relativo contratto secondo le misure percentuali di cui al preventivo di spesa rimesso dal Broker all'Ente. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione.

5. TRACCIABILITA' DEL FLUSSI FINANZIARI

1. Il broker assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge n. 17 dicembre 2010, n. 217.

6. RAPPORTO DI BROKERAGGIO

1. L'Amministrazione renderà nota l'esistenza del rapporto di brokeraggio in occasione della procedura per l'acquisizione delle polizze a cui il rapporto si riferisce, indicando altresì il compenso a favore del Broker.

7. ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DEL SERVIZIO

1. Per l'espletamento del servizio, il Broker dovrà avvalersi di un'organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'Amministrazione, nonché un elevato livello di prestazione professionale, al fine di fronteggiare qualunque esigenza possa emergere durante il periodo di affidamento dell'incarico.
2. Il Broker dovrà designare un referente per i rapporti con la stazione appaltante e dovrà altresì dedicare allo svolgimento del servizio personale professionalmente qualificato.

8. TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

1. Nell'esecuzione delle attività oggetto del servizio, l'operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro per il personale che verrà impiegato, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le attività anzidette.
2. L'operatore economico deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla assunzione, tutela, protezione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.
3. L'operatore economico sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possono derivare alle persone o alle cose a causa delle attività oggetto dell'incarico e si impegna ad attuare tutte le misure di sicurezza a tutela dell'integrità fisica dei

lavoratori nonché a far rispettare ai propri dipendenti ed a eventuali collaboratori tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

9. PAGAMENTO DEI PREMI

- 1. Il pagamento del premio relativo al contratto stipulato a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna ed obbliga a versarlo alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'Amministrazione, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa.*
- 2. In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Amministrazione e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Ente.*
- 3. Il broker, in caso di mancato versamento alla Compagnia assicurativa del premio, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento, ove ciò determini l'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.*

10. RECESSO PER GIUSTA CAUSA

- 1. Qualora l'operatore economico sia condannato con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento senza preavviso.*
- 2. In ogni caso, l'Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.*
- 3. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'operatore economico ha diritto al pagamento di quanto eseguito a regola d'arte e rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.*

11. PENALI

- 1. Qualora l'Amministrazione rilevi che il servizio non sia stato espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto dal presente contratto, provvederà a darne comunicazione al contraente affinché provveda a sanare le irregolarità o le manchevolezze accertate.*
- 2. Nel caso in cui l'inadempienza perduri oltre il termine di messa in mora saranno applicate penali nella misura di euro 10,00 per ogni giorno di ritardo.*

12. RISOLUZIONE

- 1. Se le prestazioni non saranno eseguite nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente contratto, l'Autorità avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale l'operatore economico dovrà conformarsi.*

2. *In caso di mancato rispetto del suddetto termine, per responsabilità dell'operatore economico, l'Autorità provvederà a contestare in forma scritta (con trasmissione a mezzo PEC) le inadempienze riscontrate. L'operatore economico dovrà in ogni caso, far pervenire (nelle forme di cui sopra) le proprie controdeduzioni all'Autorità nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora, a giudizio dell'Autorità, dette controdeduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la risoluzione dello stesso opererà di diritto con una semplice comunicazione scritta dell'Autorità di volersi valere della clausola risolutiva espressa, come previsto dall'art. 1456 del codice civile salvo in ogni caso fatta salva l'applicazione delle penali previste e il risarcimento del danno.*
3. *L'Autorità si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.*
4. *Ai sensi dell'Art. 1 comma 3 del D.L. 95/2012 come convertito dalla L. 135/2012 il presente contratto è sottoposto a rinegoziazione e condizione risolutiva nel caso di successiva disponibilità, a condizioni migliorative, di convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalle centrali uniche di committenza.*
5. *In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Autorità tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.*

13. CODICE DI COMPORTAMENTO

1. *Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Autorità, la Società e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici per quanto compatibili.*

14. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL GDPR 679/2016

1. *I dati personali forniti dalla Società sono raccolti per la gestione ed esecuzione del contratto. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea; i dati saranno conservati tramite archivi cartacei ed informatici.*
2. *Ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016, i dati raccolti sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*
3. *I dati raccolti possono essere comunicati: al Tesoriere dell'Ente incaricato di effettuare i pagamenti per conto dell'Autorità; ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990; ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento.*
4. *I dati raccolti sono altresì comunicati all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012.*
5. *All'interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento dei dati è l'Autorità per il servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ATO S Sud,*

con sede in Via della Pace n. 37, int. 9 – Località Renaccio – 53100 SIENA; PEC: segreteria@pec.atotoscanasud.it ; Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'Avv. Michele Morriello, con sede in Firenze, Viale A. Gramsci n. 53."

15. DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL GDPR 679/2016

1. *Considerato che in relazione all'esecuzione della presente lettera commerciale, verranno affidati all'operatore economico Ariostea srl, trattamenti di dati personali di cui ATS risulta titolare, l'operatore economico stesso è da ritenersi designato quale RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR 679/2016. L'incarico cadrà contestualmente e automaticamente, senza necessità di adozione di alcun formale atto di revoca, alla cessazione del rapporto contrattuale.*
2. *Il Responsabile del Trattamento riconosce che ogni trattamento di dati personali deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, sia europea che nazionale, assicurando in particolare il rispetto dei principi sanciti dall'art. 5 del GDPR 679/2016.*
3. *Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra richiamati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:*
 - *identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione;*
 - *predisporre e tenere in forma scritta, anche in formato elettronico, il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del titolare del trattamento in conformità alla disciplina dettata dall'art. 30, paragrafo 2 del GDPR 679/2016. Tale registro, su richiesta, dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo;*
 - *il Responsabile identifica e autorizza i propri collaboratori al trattamento dei dati personali fornendo agli stessi le precise istruzioni alle quali attenersi nel trattamento e nel rispetto delle procedure adottate dal medesimo. Il Responsabile dovrà vigilare e assicurare l'effettivo rispetto delle istruzioni e delle procedure curando e garantendo, nei confronti del titolare, il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati nonché l'osservanza da parte soggetti autorizzati, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;*
 - *il Responsabile deve assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui alla Sezione 3 del GDPR 679/2016*
 - *il Responsabile deve assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR 679/2016 tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;*
 - *Il Responsabile, per i trattamenti di propria competenza, dovrà assistere il titolare del trattamento nei rapporti con l'Autorità di Controllo.*
4. *Al termine dell'incarico il Responsabile dovrà cessare ogni trattamento dei dati personali assicurando la restituzione e la disponibilità degli stessi in capo al Titolare del trattamento.*

5. *Il Responsabile mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di all'articolo 28 Reg. UE 2016/679 e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato."*

Si prega di restituire la presente lettera-contratto da Voi sottoscritta per integrale accettazione.

Il contratto si intenderà, pertanto, perfezionato all'atto della ricezione da parte dell'Autorità della Vostra comunicazione, attraverso il canale della posta elettronica certificata.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005)*